



NEWSLETTER N. 5

10 SETTEMBRE 2008

- ✓ CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI: ENTRA IN VIGORE IL SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO. pag. 3
- ✓ HERA COMM: DAL 1° AGOSTO SERVIZI ON-LINE. pag. 5
- ✓ FINANZIAMENTI: BANDO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SU PROGETTI INNOVATIVI NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE ENERGETICO-AMBIENTALI. pag. 6
- ✓ INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DI SALVAGUARDIA: ISTRUTTORIA DELL'AEEG. pag. 10
- ✓ LA DISCIPLINA DELLO SCAMBIO PER LA MICROCOGENERAZIONE DI ENERGIA. pag. 11
- ✓ AGENZIA DOGANE: NUOVE ISTRUZIONI SULLA DENATURAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI. pag. 13
- ✓ SOLARE TERMODINAMICO: LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI. pag. 14
- ✓ RISPARMIO ENERGETICO: NUOVO DECRETO SULL'EFFICIENZA NEGLI USI FINALI DELL'ENERGIA. pag. 15
- ✓ IL QUESITO. pag. 17

A CURA

AREA TECNICA DELL'API DI RAVENNA

DOTT.SSA MICAELA UTILI

EMAIL: utili@pmi-gate.org

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

ENTRA IN VIGORE IL SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO

Con la Delibera di Giunta Regionale n. 1050 del 7 luglio 2008 la Regione Emilia-Romagna ha compiuto un altro passo avanti per consentire la completa operatività del proprio sistema di certificazione energetica degli edifici, disciplinato in linea generale dall'Atto di indirizzo e coordinamento approvato dall'Assemblea Legislativa il 4 marzo scorso (D.A.L. n. 156/08 V- anche Consenergy news n. 4 del 8 luglio 2008).

Con l'emanazione di tale atto viene istituito presso il Servizio Politiche Energetiche della Regione l'Organismo di Accreditamento dei soggetti certificatori, ai sensi dell'articolo 6 della D.A.L. n. 156/08, e viene definita la procedura che consente l'avvio del processo di accreditamento degli operatori (singoli tecnici o società) interessati a svolgere tale funzione.

CHI PUÒ ACCREDITARSI?

Possono essere accreditati quali soggetti certificatori tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all'Ordine o al Collegio Professionale di competenza, in possesso del diploma di laurea specialistica o diploma di laurea in ingegneria, architettura, scienze ambientali, o in possesso di diploma di geometra o perito industriale.

Possono inoltre essere iscritti nell'apposita sezione società di ingegneria, società di servizi energetici, enti pubblici, organismi di ispezione e organismi di certificazione dotati di tecnici qualificati e che utilizzano tecnici iscritti all'Ordine o al Collegio professionale per la certificazione energetica. In ogni caso per l'accREDITAMENTO i richiedenti dovranno risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative.

La qualificazione dei tecnici deve essere comprovata o sulla base dell'esperienza professionale o attraverso appositi corsi di formazione. L'esperienza professionale, di almeno un anno, deve essere assicurata nel campo della progettazione dell'isolamento termico degli edifici, degli impianti di climatizzazione e valorizzazione delle rinnovabili negli edifici, gestione dell'uso razionale dell'energia, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e certificazione energetica degli edifici, gestione dell'uso razionale dell'energia. Per quanto concerne i corsi di formazione professionale sono previsti requisiti in termini di durata, prevedendo inoltre il superamento di un esame finale.

COME ACCREDITARSI?

Il processo di accREDITAMENTO prevede lo svolgimento delle seguenti fasi:

- invio della domanda di accREDITAMENTO da parte del soggetto interessato;
- verifica della ammissibilità da parte dell'Organismo di AccREDITAMENTO, in base ai requisiti previsti dall'articolo 7 della D.A.L. n. 156/08 ed alla relativa documentazione inviata;
- registrazione dei soggetti accREDITATI in un elenco ufficiale, il cui accesso sarà reso disponibile a tutti i cittadini.

Contemporaneamente alla pubblicazione della D.G.R. n. 1050/08 sul Bollettino Ufficiale, avvenuta il 21 luglio, è stata resa operativa la procedura telematica che consente ai soggetti interessati l'invio della domanda di accREDITAMENTO. Per consentire la massima efficienza del sistema, è previsto che essa venga presentata esclusivamente via internet,

mediante la compilazione del relativo form, facendo poi seguire l'invio dei diversi documenti richiesti a supporto delle dichiarazioni rese.

L'accesso al sistema di accreditamento, per coloro che vogliono inoltrare la relativa richiesta, avviene nell'ambito del presente sito, attraverso il link

(<http://www.regione.emilia-romagna.it/energia/>);

<http://energia.cermet.it/iscrizione.aspx>.

Il primo elenco di soggetti accreditati, ai sensi dell'art. 9 comma 4 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1050/08, verrà pubblicato entro 60 giorni dalla attivazione della procedura telematica, e quindi entro il 21 settembre 2008. A quella data, con la disponibilità effettiva di soggetti certificatori in grado di operare sul territorio regionale, entra pienamente in funzione il sistema regionale di accreditamento, anche ai sensi di quanto previsto dal punto 5.16 della D.A.L. n. 156/08: fino ad allora, dunque, le disposizioni ivi indicate, relativamente al fatto che l'attestato di certificazione energetica è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica redatto secondo le modalità di cui all'Allegato 5, restano pienamente in vigore.

Per informazioni

accreditamentoenergia@regione.emilia-romagna.it

Tel. 051.6396427 - 051.6396428

HERA COMM

DAL 1° AGOSTO SERVIZI ON-LINE

Si comunica ai Consorziati che, a partire dal 1 agosto Hera Comm srl ha attivato un servizio online che permette di visualizzare direttamente e **senza passare dal call-center**, una serie di informazioni, nonché di svolgere autonomamente le seguenti operazioni :

Dati e richieste

- Visualizzazione dati anagrafici
- Modifica indirizzo di recapito
- Riepilogo richieste inoltrate

Contatori e letture

- Elenco contatori e letture
- Comunicazione lettura contatore
- Inoltro richieste e chiarimenti su letture e consumi
- Interventi di verifica contatore

Contratti

- Elenco contratti
- Inoltro richieste e chiarimenti su contratti

Fatture e pagamenti

- Elenco fatture
- Pagamento fatture on line
- Elenco domiciliazioni
- Richiesta domiciliazione fatture
- Invio elettronico fattura
- Richiesta copia fattura o bollettino
- Richieste e chiarimenti su pagamenti

Si accede ai servizi dal sito

<http://www.gruppohera.it/>

Occorre poi andare in area Clienti – Aziende – Nuovi Servizi Online

Al primo accesso innanzitutto procedere alla registrazione. Solitamente tale operazione viene eseguita inserendo i dati del legale Rappresentante che poi renderà nota alle persone autorizzate la Username e la Password da utilizzare per l'accesso.

Una volta fatta la registrazione per accedere dovrà essere inserito il Codice Cliente e il Codice contratto indicati in fattura.

FINANZIAMENTI

BANDO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA SU PROGETTI INNOVATIVI NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE ENERGETICO-AMBIENTALI

Si segnala che, nell'ambito del Programma operativo regionale (POR) FESR 2007-2013 sono stati pubblicati dalla Regione tre bandi per la concessione di finanziamenti a progetti innovativi. Di questi, segnaliamo quello previsto sull'asse 3 1.2. del POR, che riguarda i

PROGETTI INNOVATIVI NEL CAMPO DELLE TECNOLOGIE ENERGETICO-AMBIENTALI VOLTI AL RISPARMIO ENERGETICO E ALL'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI.

CHI PUÒ FARE DOMANDA ?

Le piccole e medie imprese, in particolare: imprese singole, consorzi e società consortili appartenenti alle sezioni C, D e I della classificazione delle attività economiche ATECO 2002 e aventi le caratteristiche definite nel bando.

DOVE REALIZZARE GLI INVESTIMENTI?

Gli investimenti devono essere realizzati in unità produttive collocate sul territorio della Regione Emilia-Romagna.

QUALI SONO GLI INTERVENTI AMMESSI?

Interventi volti a :

- conseguire elevati standard di efficienza energetica, ridurre i consumi di energia nella climatizzazione e illuminazione degli ambienti adibiti a stabilimenti produttivi nonché nella produzione di acqua calda sanitaria e nell'illuminazione delle aree esterne di pertinenza aziendale;
- ridurre i consumi specifici di energia nei processi produttivi, anche attraverso la riprogettazione, riorganizzazione, riqualificazione di cicli e linee produttive nonché l'adozione di strumenti di misura, controllo e gestione dell'energia nell'azienda;
- adottare impianti ad alto rendimento di cogenerazione, trigenerazione, quadrigenazione con pieno utilizzo delle diverse forme di energia prodotta;
- valorizzare le fonti rinnovabili di energia;
- ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, anche attraverso la installazione di sistemi di trattamento, captazione e stoccaggio ovvero di impianti ad alto rendimento in grado di sostituire i combustibili con altri a minor contenuto di carbonio.

QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

- spese per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo e la certificazione degli impianti, macchinari, attrezzature e sistemi ammessi ad intervento;
- spese per la fornitura dei materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti, macchinari, sistemi, dispositivi e attrezzature ammesse ad intervento;
- spese per l'installazione e posa in opera degli impianti, macchinari, sistemi, dispositivi e attrezzature, ammessi ad intervento;
- spese per l'installazione di opere accessorie strettamente necessarie e connesse all'installazione e al funzionamento degli impianti, macchinari, sistemi e attrezzature ammessi ad intervento;

- spese per l'acquisto di software dedicati alla gestione e controllo dei consumi energetici aziendali;
- spese per l'acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze tecniche non brevettate finalizzate alla formulazione e attuazione del progetto di efficienza energetica;
- spese sostenute per l'acquisizione di studi e/o consulenze in materia energetica finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nel presente bando;
- spese sostenute per polizze fideiussorie o altre garanzie bancarie o assicurative a sostegno della richiesta di pagamento di un anticipo del contributo;
- spese per consulenze specializzate finalizzate alla redazione della diagnosi energetica aziendale di cui ai punti 3.7 e 3.8 e alla certificazione dell'edificio di cui al punto 4.7.

Non sono ammissibili le spese relative a acquisto di terreni, di macchinari usati, di edifici.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO?

Il contributo è concesso, **a scelta** dell'impresa richiedente:

- **sotto forma di cofinanziamento delle spese sostenute** per la realizzazione degli interventi;

oppure

- **sotto forma di cofinanziamento per il pagamento della quota interessi a fronte di un finanziamento bancario** contratto esclusivamente per la realizzazione degli interventi e delle spese previsti nel bando.

QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI REGIMI DI AIUTO?

Nel caso di cofinanziamento per il pagamento della quota interessi a fronte di un finanziamento bancario si applica il regime de minimis ai sensi del Regolamento CE 1998/2006;

Nel caso di cofinanziamento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi i regimi di aiuto applicabili sono, a scelta dell'impresa richiedente, alternativamente i seguenti:

- regime de minimis ai sensi del Regolamento CE 1998/2006;
- regime di aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento generale adottato dalla Commissione il 7 luglio 2008 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea.

PERCENTUALE MASSIMA DI CONTRIBUTO E CONTRIBUTO MASSIMO

Regime de minimis

40% delle spese ammissibili oppure 40% della quota parte degli interessi dovuti in caso di finanziamento bancario.

Il contributo massimo concedibile non può superare 200.000 €

Regime in esenzione

20 % (PI) /10% (MI) dei costi di investimento

oppure

innalzamento della tutela ambientale – 55% (PI)/45% (MI) dei sovracosti di investimento

oppure

cogenerazione – 65% (PI)/55% (MI) dei sovracosti di investimento

oppure

risparmio energetico – 80% (PI)/70% (MI) dei sovracosti di investimento

oppure

fonti rinnovabili – 65% (PI)/55% (MI) dei sovracosti di investimento.

Il contributo massimo concedibile non può superare 300.000 €

DURATA DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Gli interventi devono:

- essere avviati entro **4 mesi** dalla data di comunicazione della concessione del contributo;
- concludersi entro i successivi **8 mesi** dalla data di comunicazione di avvio.

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA?

Le domande di contributo devono essere presentate alla Regione entro la data del **31 ottobre 2008** utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.ermesimprese.it.

La domanda, corredata degli allegati previsti nel bando, deve essere trasmessa esclusivamente tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento e inviata al seguente indirizzo:

**Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale alle Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali
Viale Aldo Moro 44
40127 – Bologna**

PROCEDURA E MODALITÀ DI ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Le domande pervenute saranno oggetto:

- **di una istruttoria amministrativa**, finalizzata al controllo in merito alla presenza dei requisiti formali e sostanziali richiesti per l'ammissione al contributo;
- **di una istruttoria di merito, secondo i criteri fissati nel bando, finalizzata all'esame di merito degli** interventi e alla formazione della graduatoria delle domande ammissibili al contributo.

COME VIENE CONCESSO E COMUNICATO IL CONTRIBUTO?

La concessione del contributo è disposta con atto del dirigente competente ed è comunicata all'impresa richiedente tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento oppure, in caso di elevato numero di beneficiari, tramite pubblicazione della graduatoria sul sito www.ermesimprese.it.

COME VIENE PAGATO IL CONTRIBUTO?

Il pagamento del contributo regionale potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

I° Modalità: in un'unica soluzione ad ultimazione degli interventi proposti nella domanda e dietro presentazione della documentazione di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.

II° Modalità: in due soluzioni comprendenti:

- erogazione di un acconto pari al 50% del contributo concesso, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione – entro 30 giorni dalla data di conclusione delle spese alle quali la richiesta di acconto si riferisce - della documentazione di rendicontazione di una spesa di importo non inferiore al 50% della spesa dichiarata ammissibile;
- erogazione del saldo, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione – entro 30 giorni dalla data di conclusione degli interventi - della documentazione di rendicontazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché di una relazione illustrativa dei risultati ottenuti per effetto degli interventi effettuati. La data di ultimazione degli interventi coincide con la data di pagamento dell'ultima fattura di spesa ammissibile.

III° Modalità: in due soluzioni comprendenti:

- erogazione di un anticipo pari al 35% del contributo concesso, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione di una polizza fideiussoria o altra garanzia bancaria o assicurativa di importo equivalente e di durata superiore a 1 anno rispetto al termine ultimo per l'ultimazione degli interventi;
- erogazione del saldo, a seguito di una espressa richiesta del beneficiario e dietro presentazione – entro 30 giorni dalla data di conclusione degli interventi - della documentazione di rendicontazione relativa alle spese effettivamente sostenute nonché di una relazione illustrativa dei risultati ottenuti per effetto degli interventi effettuati. La data di ultimazione degli interventi coincide con la data di pagamento dell'ultima fattura di spesa ammissibile.

In tutti i casi il contributo verrà liquidato al beneficiario – salvo che nella forma di anticipo - in seguito all'ottenimento, da parte di quest'ultimo, di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, in particolare con riferimento alla costruzione e alla messa in esercizio degli impianti.

COME RENDICONTARE LE SPESE?

Le spese sostenute per la realizzazione degli interventi dovranno essere rendicontate utilizzando esclusivamente la modulistica che verrà messa a disposizione nel sito internet www.ermesimprese.it.

SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 31 ottobre 2008

PER INFORMAZIONI

Numero verde 800662200 – tel. 051.6396322 – 051.6396323

imprese@regione.emilia-romagna.it
www.ermesimprese.it

INDAGINE CONOSCITIVA SUL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DI

SALVAGUARDIA

ISTRUTTORIA DELL'AEEG

Si segnala che L'Autorità per l'energia con delibera VIS 68/08 ha avviato un'istruttoria conoscitiva in merito alle anomalie e disfunzioni nonché comportamenti distorsivi della concorrenza presenti nel mercato di Salvaguardia.

L'indagine potrà mettere a disposizione dell'Autorità il maggior numero di elementi informativi possibili anche al fine di adottare, ove necessario, misure d'urgenza per assicurare che il servizio di salvaguardia sia erogato nel rispetto della normativa vigente. Si ricorda che il Testo Integrato Vendita (TIV – Del.n. 156/07) stabilisce, al Titolo 3, le condizioni di erogazione del servizio di salvaguardia e prevede, in particolare, obblighi informativi in capo all'esercente la salvaguardia uscente e all'impresa distributrice, al fine di consentire l'operatività del nuovo esercente la salvaguardia identificato a seguito delle procedure concorsuali.

In esito alla prima procedura di assegnazione, l'Acquirente unico ha individuato quali esercenti la Salvaguardia per il periodo 1 maggio – 31 dicembre 2008 (vedi Consenergy News n. 3 e 4) :

La società Exergia Spa per le aree territoriali:

- Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria,
- Lombardia e Trentino-Alto-Adige,
- Veneto, Friuli-Venezia-Giulia ed Emilia Romagna;

La società Enel Energia Spa per le aree territoriali:

- Toscana, Umbria, Marche e Sardegna,
- Lazio, Abruzzo e Molise,
- Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

L'API di Ravenna, attraverso la CONFAPI, ha segnalato in più occasioni, in ultima la recente Audizione presso l'Authority, le anomalie dovute a comportamenti delle imprese venditrici anche nello svolgimento del servizio di salvaguardia, con particolare riferimento a:

1. corretto trasferimento dei dati anagrafici e di consumo da parte degli esercenti la salvaguardia transitori ai nuovi esercenti risultanti dalle predette procedure concorsuali;
2. corretta gestione delle procedure di *switching* e rispetto degli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici funzionali all'attivazione del servizio di salvaguardia;
3. modalità di fatturazione dei clienti finali serviti in salvaguardia; che creano disfunzioni all'operatività dei soggetti esercenti il servizio di salvaguardia.

Le segnalazioni effettuate hanno avuto esito positivo e l'Autorità ha dato inizio all'indagine.

LA DISCIPLINA DELLO SCAMBIO SUL POSTO PER LA MICROCOGENERAZIONE DI ENERGIA

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha pubblicato con Deliberazione ARG/elt 74/08 – il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto (TISP). Le nuove regole per l'applicazione dello scambio sul posto sostengono lo sviluppo di piccoli impianti di generazione diffusa da fonti rinnovabili fino a **20 kW** di potenza e per la cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a **200 kW**.

Il servizio di scambio sul posto consiste nel realizzare una particolare forma di autoconsumo in sito consentendo che l'energia elettrica prodotta e immessa in rete possa essere prelevata e consumata in un momento differente dal quale avviene la produzione, utilizzando quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta, ma non contestualmente autoconsumata.

Il servizio di immagazzinamento virtuale rappresenta la condizione necessaria attraverso la quale gestire la produzione di energia elettrica non contestualmente autoconsumata e quindi immessa in rete per essere ri-prelevata in un momento successivo.

Il servizio di scambio sul posto rappresenta un fattore di incentivazione allo sviluppo della piccola e della microgenerazione (con particolare riferimento alle fonti rinnovabili e alla cogenerazione ad alto rendimento) e al perseguimento di un'autosufficienza energetica da parte dei singoli clienti finali.

Infatti, l'energia elettrica autoconsumata in regime di scambio sul posto, vale a dire l'energia elettrica scambiata, può essere considerata non prelevata dalla rete elettrica e, di conseguenza, il soggetto che si avvale dello scambio sul posto è esentato dagli oneri applicabili all'energia elettrica prelevata, pur avendo utilizzato il sistema elettrico per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica scambiata

La forma particolare di autoconsumo in sito consentita dallo scambio sul posto consente al soggetto interessato di non sostenere l'onere di approvvigionamento connesso al valore dell'energia elettrica prelevata fino a concorrenza del valore dell'energia elettrica immessa, in quanto l'energia elettrica scambiata è assimilabile ad energia elettrica prodotta e autoconsumata.

La disciplina di scambio sul posto per la cogenerazione ad alto rendimento viene estesa anche allo scambio sul posto per le rinnovabili (fino a 20 kW) in modo da avere un quadro unitario per la disciplina di questo servizio. Ad esempio, la disciplina per la cogenerazione ad alto rendimento non impedisce la vendita dell'energia elettrica prodotta in eccesso rispetto ai consumi.

In linea generale, il nuovo assetto prevede:

- a) l'attribuzione al GSE della qualifica di soggetto erogatore del servizio di scambio sul posto istituendo, quindi, un unico soggetto controparte dei produttori; quindi il GSE sostituirà le imprese distributrici, diventando l'unico interlocutore nazionale per lo scambio sul posto.

- b) che il GSE regoli separatamente le immissioni e i prelievi di energia elettrica in qualità di utente del trasporto e del dispacciamento alternativamente in immissione e in prelievo;
- c) regoli, con il soggetto controparte dello scambio sul posto:
- d) il saldo energetico secondo condizioni definite dall'Autorità;
- e) il servizio di trasporto e di dispacciamento unicamente in relazione al saldo;
- f) che i costi sostenuti dal GSE per l'erogazione dello scambio sul posto trovino copertura in un'apposita componente tariffaria A3.

La nuova disciplina per lo scambio sul posto si basa sui seguenti principi fondamentali:

- **semplicità applicativa per gli utenti dello scambio sul posto;**
- **trasparenza, in modo che i bilanci di energia elettrica sulle reti elettriche possano tenere conto dell'energia elettrica effettivamente immessa e prelevata;**
- **corretta valorizzazione economica dell'energia elettrica immessa e prelevata;**
- **visibilità dell'incentivo trasferito agli utenti dello scambio sul posto;**
- **garanzia di attribuzione dello scambio sul posto alla cogenerazione ad alto rendimento attraverso un opportuno sistema di verifiche.**

La delibera dell'Autorità e il Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto sono disponibili sul seguente link.

<http://www.autorita.energia.it/docs/08/074-08argall.pdf>

AGENZIA DOGANE

NUOVE ISTRUZIONI SULLA DENATURAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI

Con circolare n. 29/D del 4 luglio 2008 l'Agencia delle dogane ha fornito alcune istruzioni operative per l'applicazione della determinazione direttoriale 2228/UD del 28 dicembre 2007 concernente le operazioni di denaturazione dei prodotti energetici. Il testo completo della circolare è disponibile alla pagina:

www.agenziadogane.it

SOLARE TERMODINAMICO

LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AGLI INCENTIVI

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) ha pubblicato la **delibera Arg/elt 95/08**, che riporta le modalità operative per vedersi riconosciuta la tariffa "costante e incentivante" per un periodo di 25 anni.

Con la pubblicazione della delibera adottata il 14 luglio scorso, diventano operative le disposizioni contenute nel **Dm 11 aprile 2008** ("Criteri per l'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici"), che ricalcano - con alcune peculiarità - quelle previste dal cd. "Conto energia", il programma che supporta la diffusione in Italia del solare-fotovoltaico dall'inizio del 2005 e di cui abbiamo avuto più volte occasione di parlare in Consenergy News.

Per informazioni: www.autoritàenergia.it

RISPARMIO ENERGETICO

NUOVO DECRETO SULL'EFFICIENZA NEGLI USI FINALI DELL'ENERGIA

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio scorso è stato pubblicato il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE".

Il decreto definisce gli obiettivi indicativi, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari ad eliminare le barriere e le imperfezioni esistenti sul mercato che ostacolano un efficiente uso finale dell'energia e cerca di creare le condizioni per lo sviluppo e la promozione di un mercato dei servizi energetici e la fornitura di altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica agli utenti finali.

Per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica, il decreto affida all'ENEA il ruolo di coordinatore degli interventi attraverso un piano di attività. L'**ENEA** darà attuazione a quanto disposto dal decreto e ad altri obiettivi e provvedimenti riguardanti l'efficienza energetica attraverso un'apposita struttura denominata "**Agenzia**". Sarà questa a stendere, entro il 30 maggio di ogni anno a partire dall'anno 2009, un rapporto per l'efficienza energetica, contenente un'analisi complessiva su quanto fatto e l'individuazione delle eventuali misure aggiuntive necessarie anche in riferimento a quanto già attuato.

Di particolare interesse è a nostro avviso il **capo III** del decreto, che contiene norme per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari. In particolare:

- l'art. 10, 1 comma, incarica l'Autorità per l'energia elettrica e il gas di provvedere, entro il prossimo 18 ottobre, a rivedere le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza e soprattutto modalità e tempi per la gestione dei rapporti contrattuali ai fini dell'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento.
- l'art. 11 prevede una serie di casi in cui è permesso derogare, nell'ambito dei procedimenti edilizi, alle norme vigenti in materie di distanze minime tra edifici, di protezione dei nastri stradali o alle altezze massime, purché ovviamente gli interventi abbiano la finalità di ottenere una riduzione minima del 10% dell'indice di prestazione energetica. Sempre l'art. 11, comma 7, prevede una procedura autorizzativa unica e, almeno sulla carta agevolata, per **gli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW**. Affiché tali deroghe siano effettivamente applicate sarà necessario comunque attendere l'adeguamento dei procedimenti regionali in essere alla nuova normativa.

Anche il capo V contiene alcune disposizioni interessanti.

L'art. 16 propone l'adozione di una procedura di certificazione volontaria per le ESCO, ovvero quelle società di servizi energetici sorte per l'ottenimento e la commercializzazione dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) per cui attualmente non sono previsti vincoli e requisiti di alcun tipo.

L'art. 17 contiene nuove disposizioni sulle misurazioni e la fatturazione dei consumi energetici. In particolare stabilisce la necessità di dotare i clienti finali di contatori

individuali che riflettano i consumi effettivi e forniscano informazioni sul tempo effettivo di uso nonché l'obbligo per le imprese di distribuzione e le società di vendita di energia di emettere fatture che si basino sui consumi effettivi e che riportino i dati relativi all'energia reattiva. Insieme alla fattura devono essere fornite adeguate informazioni per presentare al cliente finale un resoconto globale dei costi energetici. In particolare, nelle fatture devono essere riportati i seguenti dati:

- prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;
- confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale ed il consumo nello stesso periodo dell'anno precedente, preferibilmente sotto forma di grafico;
- confronti rispetto ai parametri di riferimento individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, relativi ad un utente di energia di riferimento, tenendo conto dei vincoli di cambio fornitore;
- riferimenti per informazioni sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica disponibili.

I clienti devono avere la possibilità di verificare in modo semplice, chiaro e comprensibile le letture dei propri contatori, sia attraverso i display, da apporre in posizioni facilmente raggiungibili e visibili, sia attraverso l'accesso ai dati mediante strumenti elettronici.

Tali misure diventeranno operative non appena l'AEEG avrà definito con delibera le modalità di attuazione che dovranno essere uguali per tutti gli operatori.

Infine si segnalano:

- **l'allegato II**, che riporta i requisiti e le prestazioni che qualificano il contratto servizio energia, ovvero del contratto che disciplina l'erogazione di beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia ;
- **l'allegato III**, che riporta le **metodologie di calcolo e i requisiti** dei soggetti per l'esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici sono elencati, valevoli solo per le Regioni che non hanno ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91. Ricordiamo a tal proposito che la Regione Emilia-Romagna ha già definito, con la delibera 156/08 le procedure per la certificazione energetica degli edifici (v. Consenergy News n. 4 del 8 luglio 2008) e, con delibera 1050 i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che possono eseguire le certificazioni (v. questo stesso numero).

IL QUESITO

CHE COS'E' LA CARBON TAX?

La carbon tax è **un'imposta di consumo** introdotta in Italia a partire dal 1 gennaio 1999 con l'art. 8 delle legge 448/1998 (Collegato alla Finanziaria 1999)¹ e applicata, nella misura di 1000 lire a tonnellata su carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua (Orimulsion).

L'imposta è stata introdotta, in analogia con quanto già sperimentato in alcuni Paesi Europei, con l'obiettivo di diversificare la tassazione sulle sostanze con maggiori emissioni inquinanti. In sostanza, la speranza del legislatore era quella di ridurre l'utilizzo di fonti fossili nella produzione di energia rendendone più oneroso l'utilizzo.

Nell'opinione di molti, il risultato, valutabile a quasi 10 anni di distanza, è stato in realtà quello di aumentare il prezzo dell'energia (e dei carburanti) prodotta da carbone (in origine la più competitiva) rispetto ad altri combustibili, senza che di fatto sia realizzata una diminuzione dei consumi e tantomeno un beneficio in termini di emissioni inquinanti.

I soggetti passivi del tributo sono gli esercenti dei grandi impianti di combustione.

Negli anni scorsi, agevolazioni per la carbon tax erano previste per gli autotrasportatori.

Tali agevolazioni sono però state soppresse con la Finanziaria 2006.

CHE COSA SIGNIFICA "CAP AND TRADE"?

"CAP AND TRADE" e' un modo di definire un approccio politico-amministrativo che ha la finalità di controllare l'inquinamento attraverso l'incentivazione di interventi volti alla riduzione delle emissioni inquinanti. Più comunemente può essere chiamato anche "Emission Trading" e, in italiano può essere tradotto come "permessi di inquinamento negoziabili".

L'esempio più ampio e strutturato di approccio CAP and TRADE è lo schema proposto, in attuazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto, dalla direttiva 2003/87, che istituito un sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas serra. In pratica, ad ogni impianto di emissione (centrali termoelettriche, impianti di combustione superiori a 20 MW, raffinerie, produzione trasformazione dei metalli ferrosi, industria del cemento, della calce, della ceramica, del vetro e della carta) vengono assegnate le quote limite (da qui il termine CAP) di attribuzione del diritto ad emettere in atmosfera sulla base di Piani Nazionali di

¹ Art. 8.

(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative)

1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.(.....)

7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

8. L'imposta è versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

9. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del comma 8 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (...)

Assegnazione (PNA) suddivisi in due periodi (2005-2007 e 2008-2012). I PNA devono essere sottoposti all'approvazione della Commissione UE, che ne valuta la congruità rispetto agli impegni che l'Unione Europea aveva preso (ridurre le emissioni del 8% rispetto al 1990). All'Italia è stato assegnato l'obbligo di ridurre le emissioni del 6,5%. Ogni anno i gestori debbono restituire un numero di quote corrispondenti alle emissioni prodotte. L'eventuale differenza tra le quote assegnate e le emissioni effettivamente immesse in atmosfera potrà essere accantonata o venduta sul mercato – da qui il termine TRADE- (Borsa fumi, partita nell'aprile 2006 e gestita dal GME) se positiva; coperta tramite l'acquisto di quote da altri se negativa.

Un meccanismo di tipo CAP and TRADE è anche quello dei Certificati Verdi.